

Delibera n. 45/06/CONS

**Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati n. 13 e 14 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/ce):
identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari**

L'Autorità

NELLA sua riunione di Consiglio del 25 gennaio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex-ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004, e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, n. 2/04, n. 1/05 e n. 2/05;

VISTA la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 241 del 13 ottobre 2004.

VISTA la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16 del 21 gennaio 2005.

VISTA la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell'11 luglio 2005.

VISTA la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;

VISTA la delibera n. 66/98, recante "Autorizzazione alla Telecom Italia in relazione all'offerta di circuiti diretti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 novembre 1998, n. 263;

VISTA la delibera n. 171/99, recante "regolamentazione ed il controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n. 193;

VISTA la delibera n. 197/99, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato", pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità n. 1/1999;

VISTA la delibera n. 389/00/CONS, recante "Determinazioni di condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.A.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 luglio 2000, n. 168;

VISTA la delibera n. 10/00/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2000;

VISTA la delibera n. 711/00/CONS, recante "Nuove condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.A.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 novembre 2000, n. 275, S.O. n. 193;

VISTA la delibera n. 18/01/CIR, "Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 393/01/CONS, "Offerta wholesale di linee affittate da parte di Telecom Italia S.p.A.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 novembre 2001, n. 259;

VISTA la delibera n. 59/02/CONS, recante "Offerta di linee affittate wholesale da parte della società Telecom Italia S.p.A." pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo 2002, n. 61;

VISTA la delibera n. 4/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2002;

VISTA la delibera n. 350/02/CONS, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 novembre 2002, n. 278;

VISTA la delibera n. 160/03/CONS, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 giugno 2003, n. 134;

VISTA la delibera n. 2/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 8 aprile 2003;

VISTA la delibera n. 11/03/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 198 del 27 agosto 2003;

VISTA la delibera n. 304/03/CONS, del 5 agosto 2003, recante "Criteri per la predisposizione delle nuove offerte di linee affittate retail e wholesale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° settembre 2003, n. 202;

VISTA la delibera n. 440/03/CONS, recante "Approvazione delle nuove offerte di linee affittate Retail e Wholesale formulate da Telecom Italia ai sensi della delibera 304/03/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 febbraio 2004, n. 28;

VISTA la delibera n. 3/04/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2004", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 124 del 28 maggio 2004, supplemento ordinario n. 101;

VISTA la delibera n. 153/05/CONS del 9 marzo 2005, recante "Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 13 e 14 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della Commissione europea)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005;

SENTITE, in data 22 aprile 2005, le società Albacom S.p.A., Atlanet S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A. (congiuntamente);

SENTITA, in data 21 aprile 2005, la società Telecom Italia S.p.A.;

VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica;

CONSIDERATA la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 153/05/CONS, le risultanze della medesima e le valutazioni dell'Autorità contenute nell'allegato A alla presente delibera ed i relativi sub allegati A1 e A2 contenenti i criteri in materia di separazione contabile e contabilità dei costi nonché di *service level agreement*;

CONSIDERATA l'analisi di impatto della regolamentazione contenuta nell'allegato B al presente provvedimento;

CONSIDERATO che il provvedimento concernente i "Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (Mercati n.13 e 14 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui Mercati Rilevanti della Commissione europea n. 2003/311/CE)" è stato adottato dall'Autorità in data 18 ottobre 2005, inviato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 28 ottobre 2005.

VISTO il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), pervenuto in data 25 novembre 2005, relativo allo schema di provvedimento concernente "Mercati dei segmenti terminali delle linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani";

CONSIDERATO che in merito alla definizione del mercato rilevante, l'AGCM, ha reputato pienamente condivisibile la metodologia di analisi volta a delimitare il confine tra il mercato dei segmenti terminali e quello dei circuiti interurbani (*trunk*) sulla base dell'architettura di rete di Telecom Italia e degli operatori alternativi anche tenuto conto della discontinuità presente nel grado di competizione nei mercati dei segmenti di capacità trasmissiva;

CONSIDERATO che l'AGCM ha ritenuto apprezzabile la definizione dei mercati fornita dall'Autorità quale interpretazione corretta del principio di neutralità tecnologica cui deve essere orientata l'intera analisi dei mercati delle comunicazioni elettroniche e che, con riguardo alla dimensione geografica, l'AGCM ha condiviso le valutazioni dell'Autorità sulla determinazione di un ambito geografico nazionale per i mercati 13 e 14;

CONSIDERATO che l'AGCM ha condiviso le conclusioni dell'Autorità, afferenti all'identificazione di Telecom Italia quale operatore detentore di significativo potere di mercato nei mercati 13 e 14, in ragione della persistente posizione di preminenza di Telecom Italia in termini di quote di mercato e di altri fattori quali la completa integrazione verticale, l'esistenza di barriere all'uscita, dovute ai costi irrecuperabili, la sussistenza di rilevanti economie di scala nell'offerta di capacità trasmissiva a banda dedicata, la non duplicabilità economica (in termini di ritorno sugli investimenti in un contesto di mercato) della rete locale di Telecom Italia che si contraddistingue per diffusione e capillarità sull'intero territorio nazionale dovute all'esigenza, antecedente alla liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, di

realizzare un'infrastruttura di telefonia per la fornitura del servizio universale in un ambito di monopolio legale;

CONSIDERATO che l'AGCM ha inteso mettere in evidenza la rilevanza dei tempi di attuazione delle nuove condizioni economiche applicate alle offerte dei segmenti terminali e *trunk* previste dalla proposta di provvedimento dell'Autorità e che per tale ragione ha auspicato il trasferimento dei pregressi guadagni di efficienza a tutti gli operatori del mercato, procedendo all'adeguamento delle condizioni economiche praticate da Telecom Italia anche a partire dalla configurazione di offerta attualmente in vigore (Circuiti Diretti Numerici *Wholesale*);

CONSIDERATA la particolare rilevanza assunta da un tempestivo trasferimento agli operatori del mercato, già a partire dall'offerta di riferimento 2006, dei guadagni di efficienza conseguiti da Telecom Italia nella fornitura di circuiti diretti numerici;

RITENUTO necessario ridurre, i tempi di trasferimento degli stessi al mercato, attraverso una più breve procedura di pubblicazione ed approvazione da parte dell'Autorità dell'offerta di riferimento 2006 dei circuiti diretti *wholesale*;

VISTE le lettere della Commissione europea D/2005/648808 ECCCTF/B5/CLD del 9 novembre 2005 ed INFOSO B-5/ECCTF/B5/CLD/ab/D (2005) 650422 del 17 novembre con le quali la stessa richiedeva ulteriori informazioni in merito al provvedimento trasmesso;

CONSIDERATO che la Commissione europea, nel richiedere ulteriori informazioni sul provvedimento in oggetto, ha evidenziato la necessità che l'Autorità specifichi se il mercato dei segmenti terminali di linee affittate includa anche i circuiti analogici e digitali con capacità inferiore a 64Kbps;

CONSIDERATO che l'Autorità, nel rispondere alle richieste della Commissione, ha chiarito che il mercato dei segmenti terminali di linee affittati (definito dalla notifica come circuiti analogici e digitali da 64Kbps a 2.5Gbps) include anche i segmenti terminali di linee affittate con capacità di trasmissione inferiori ai 64 Kbps e che anche tale segmento è pertanto da ritenersi sottoposto a regolamentazione *ex-ante*;

VISTO il parere della Commissione europea SG-Greffe (2005) D/206372 del 25 novembre 2005 relativa allo schema di provvedimento in oggetto con la quale la Commissione europea ha fornito il proprio commento ai sensi dell'art. 7 comma 3 delle Direttiva 2002/21/CE;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha rilevato, nel proprio parere, che l'analisi di mercato dei segmenti *trunk* non prevedeva segmentazioni per capacità trasmissiva, ma che le misure regolamentari proposte escludono i circuiti di capacità inferiore a 2Mbps;

CONSIDERATO che, nello stesso parere, la Commissione europea ha invitato l'Autorità a modificare il provvedimento finale nel senso di includere i circuiti interurbani a capacità inferiore a 2Mbps nel mercato dei segmenti *trunk*;

CONSIDERATO che la Commissione europea, stante il rilievo mosso, ha comunicato che, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5, della Direttiva 2002/21/EC, l'Autorità può adottare la decisione finale e, in tal caso, comunicarla alla Commissione;

CONSIDERATO che la definizione del mercato dei segmenti terminali di linee affittate comprende anche i circuiti analogici e digitali fino a 64Kbps e RITENUTO pertanto necessario evidenziare che obblighi *ex-ante* proposti sono applicati anche a tali circuiti;

CONSIDERATO che la definizione del mercato dei segmenti *trunk*, non essendo caratterizzata da differenziazioni di prodotto o geografiche, né dal lato della domanda né sul versante dell'offerta, deve includere anche i circuiti a capacità trasmissiva inferiori a 2Mbps;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Capo I

DEFINIZIONE DEI MERCATI RILEVANTI E DESIGNAZIONE DEGLI OPERATORI DETENTORI DI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 1

(Definizioni e riferimenti)

1. Ai fini del presente testo si intende per:
 - a) “operatore”: un'impresa titolare di autorizzazione generale.

- b) “autorizzazione generale”: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
- c) "operatore notificato" ovvero “operatore dominante”: l’operatore designato quale detentore di significativo potere di mercato;
- d) "segmenti terminali di linee affittate”, ovvero “segmenti *terminating*”: circuiti di capacità dedicata in tecnica digitale o analogica, tra un punto terminale di rete ed un punto di attestazione presso un nodo di Telecom Italia;
- e) “circuiti interurbani di linee affittate”, ovvero “segmenti *trunk*”: circuiti di capacità dedicata tra nodi di Telecom Italia appartenenti a bacini trasmissivi differenti;
- f) “flussi di interconnessione alla rete trasmissiva regionale”: circuiti di capacità dedicata tra PoP dell’operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all’ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva regionale di Telecom Italia. Tale servizio è impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva regionale per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;
- g) “flussi di interconnessione alla rete trasmissiva locale”: circuiti di capacità dedicata tra il punto di presenza (di seguito anche PoP, *Point of Presence*) dell’operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all’ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva locale (SL) di Telecom Italia. Tale servizio è impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva locale (Stadio di Linea di seguito anche SL) per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;
- h) “raccordo interno di centrale”: servizio di capacità dedicata che consente la connessione tra apparati, anche di Telecom Italia, co-locati presso la stessa centrale;
- i) “RED”: Ripartitore Elettronico Digitale (o anche *Digital Cross-Connect - DXC*) apparato di instradamento per flussi ad alta capacità impiegato per commutare linee affittate;
- j) “ADM”: *Add Drop Multiplex* apparato in grado di aggregare e disaggregare flussi ad alta capacità secondo le gerarchie di trasporto e gli standard tecnici adottati della rete;
- k) “rete di accesso”: insieme delle infrastrutture di rete che consentono il raccordo tra il punto terminale di rete e la prima centrale di Telecom Italia;
- l) “rete di trasporto”: insieme delle infrastrutture di rete che consentono il trasporto e l’instradamento dell’informazione;
- m) “co-locazione”: il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi presso le centrali dell’operatore notificato equipaggiati per l’attestazione di collegamenti fisici e per l’installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;

- n) “servizi aggiuntivi ai segmenti *trunk* e *terminating*”: servizi opzionali per la fornitura dei segmenti *trunk* e *terminating*, tra cui collegamenti multipunto, rete privata virtuale e prestazioni di protezione.
 - o) “servizi aggiuntivi ai flussi di interconnessione”: servizi opzionali per la fornitura di servizi di flussi di interconnessione tra cui i servizi di multiplazione e di protezione;
 - p) “orientamento al costo”: la pratica di prezzi che garantisce l’uguaglianza tra i ricavi complessivi di competenza d’esercizio di un dato servizio e la somma dei costi operativi e di capitale di competenza d’esercizio del servizio stesso;
 - q) “oneri di cessione interna”: prodotto tra prezzi derivanti dall’Offerta di Riferimento e volumi dei servizi domandati internamente.
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Art. 2

(Definizione dei mercati rilevanti e designazione degli operatori detentori di significativo potere di mercato)

1. Il mercato rilevante n. 13 della Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE, include i servizi dei segmenti terminali di linee affittate in tecnologia analogica e digitale per capacità trasmissive fino 2,5 Gbps.
2. Il mercato rilevante n. 14 della Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE, include i servizi dei segmenti trunk di linee affittate per capacità trasmissive fino a 2,5 Gbps.
3. I confini geografici dei mercati di cui ai commi 1 e 2 hanno estensione nazionale.
4. Telecom Italia è individuata quale operatore detentore di significativo potere di mercato nei mercati di cui ai commi 1 e 2 ai sensi dell’art. 17 del Codice e quindi è notificato, in tali mercati, ai sensi dell’art. 52 del Codice.

Capo II

OBBLIGHI IN CAPO ALL’OPERATORE DETENTORE DI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 3

(Obblighi in capo all'operatore notificato quale avente significativo potere di mercato)

1. Ai sensi del Codice, delle Leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti in capo a Telecom Italia, in qualità di operatore notificato quale avente significativo potere di mercato nei mercati di cui all'art. 2, gli obblighi descritti nei seguenti articoli del Capo II del presente provvedimento.
2. Le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Capo II sono descritte nel successivo Capo III.
3. Ove non diversamente specificato, gli obblighi in capo all'operatore notificato si applicano ai servizi di cui all'art. 4 relativi ad entrambi i mercati.

Art. 4

(Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete)

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi dei segmenti terminali e dei segmenti *trunk* e dei relativi servizi aggiuntivi.
2. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornitura dei servizi accessori e complementari relativi ai flussi di interconnessione alle reti trasmissive locali e regionali nonché ai raccordi interni di centrale e dei relativi servizi aggiuntivi.
3. I servizi di cui ai commi 1 e 2 sono forniti agli operatori alternativi a prescindere dalle finalità d'uso di tali servizi.
4. I flussi di interconnessione alle reti di transito regionale e locale nonché i raccordi interni di centrale sono impiegati per l'accesso a tutti i servizi all'ingrosso fruibili dai nodi di Telecom Italia per i quali la stessa ha obblighi di offerta.

Art. 5

(Obblighi di trasparenza)

1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di trasparenza nell'offerta dei servizi di cui all'art. 4, con riferimento in particolare alla pubblicazione di un'Offerta di Riferimento a validità annuale, soggetta ad approvazione dell'Autorità, contenente le condizioni tecniche ed economiche garantite da adeguate penali per la fornitura dei servizi di cui all'art. 4.

2. Telecom Italia pubblica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Offerta di Riferimento relativa all'anno successivo.
3. L'Offerta di Riferimento include idonei *Service Level Agreement* (SLA), differenziati in SLA base e *premium*, contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento del servizio e degli standard di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.
4. L'Offerta di Riferimento approvata ha validità annuale a partire dal 1° gennaio dell'anno corrispondente e gli effetti dell'approvazione decorrono da tale data.
5. L'Offerta di Riferimento presenta le condizioni economiche, tecniche e di fornitura dettagliate e disaggregate per ciascun elemento del servizio.
6. L'Autorità mette a disposizione delle parti interessate i conti economici e i rendiconti di capitale nonché i dettagli degli oneri di cessione interna relativi agli esercizi contabili disponibili, prima della verifica di conformità al sistema di contabilità dei costi effettuata da un organismo indipendente dalle parti interessate.
7. I sistemi di separazione contabile e contabilità dei costi sono pubblicati dall'Autorità a seguito della certificazione di conformità di tali sistemi contabili da parte di un organismo indipendente.

Art. 6

(Obblighi di non discriminazione)

1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di non discriminazione tra gli operatori terzi e le proprie divisioni nelle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di cui all'art. 4.
2. Telecom Italia applica condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di proprie divisioni e di altri operatori e fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie divisioni, alle società collegate o controllate.
3. Telecom Italia pratica i medesimi prezzi, relativi ai servizi di cui all'art. 4, sia agli operatori terzi, sia alle proprie divisioni ed alle società collegate o controllate.
4. Telecom Italia garantisce, nella fornitura dei servizi all'ingrosso, tempi di *provisioning* e *assurance* migliorativi rispetto a quelli previsti dalle proprie divisioni per le corrispondenti offerte nei mercati al dettaglio.
5. Telecom Italia fornisce all'Autorità, su base trimestrale, per ogni tipologia di circuito, di prestazione opzionale e di SLA in offerta, un *report* con il dettaglio dei tempi di *provisioning*, *assurance* e disponibilità annua effettivamente forniti alle proprie divisioni ed agli operatori alternativi nel 75%, 95% e 100% dei casi.

Art. 7

(Obblighi di separazione contabile)

1. Ai sensi dell'art. 48 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di predisposizione e fornitura all'Autorità di un sistema di separazione contabile per i servizi di cui all'art. 4 e per gli aggregati regolatori accesso, trasporto commerciale ed altre attività.
2. Telecom Italia fornisce un sistema di separazione contabile, per i servizi di cui all'art. 4 e per ciascun aggregato regolatorio, contenente almeno i conti economici e i rendiconti di capitale nonché i formati contabili degli oneri di cessione interna e ogni altra informazione atta a verificare l'insussistenza di pratiche di prezzi anticoncorrenziali nella fornitura dei servizi all'ingrosso.
3. Telecom Italia predispone, nello schema di separazione contabile, i dettagli degli oneri di cessione interna tra i differenti aggregati regolatori sulla base dei prezzi praticati in offerta di riferimento e dei volumi domandati internamente.
4. Telecom Italia fornisce all'Autorità, nell'ambito della separazione contabile, evidenza separata dei conti economici, rendiconti di capitale e quantità vendute relativi ai circuiti parziali ed ai circuiti diretti *wholesale*, fino alla completa cessazione delle offerte di tali servizi.

Art. 8

(Obblighi di separazione amministrativa)

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 12 lett. F della Legge n. 481 del 14 novembre 1995 e dell'art. 1 comma 8 della Legge n. 249 del 31 luglio 1997, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di separazione amministrativa prevedendo che il personale incaricato della gestione dei servizi di linee affittate all'ingrosso sia diverso dal personale relativo alle altre divisioni, che le altre divisioni non abbiano accesso ai dati relativi agli operatori alternativi che fanno uso dei servizi di linee affittate all'ingrosso, che le divisioni demandate alla fornitura dei servizi di linee affittate all'ingrosso trattino le richieste di attivazione, ripristino e disattivazione dei servizi da parte degli operatori alternativi in modo uniforme rispetto ai servizi forniti alle proprie divisioni commerciali.
2. Telecom Italia certifica, attraverso una relazione annuale redatta da un soggetto terzo, l'attuazione delle misure di cui al presente articolo.

Art. 9

(Obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi)

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è soggetta ad obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi per i servizi di cui all'art. 4.
2. I prezzi dei segmenti *terminating* con capacità fino a 155 Mbps incluse, i flussi di interconnessione di livello regionale e locale, nonché dei raccordi interni di centrale sono orientati al costo sulla base dei costi operativi più una congrua remunerazione del capitale impiegato, la quale è fissata dall'Autorità con il provvedimento finale relativo al mercato n. 11 di cui alla Raccomandazione Commissione europea n. 311/03/CE.
3. I prezzi dei servizi aggiuntivi ai segmenti *terminating* e *trunk* nonché ai flussi di interconnessione sono orientati ai costi sulla base dei costi operativi più la remunerazione del capitale di cui al comma precedente.
4. Le condizioni economiche dei segmenti *terminating* di capacità trasmissiva strettamente superiore a 155 Mbps sono soggette al controllo dei prezzi massimi.
5. Le condizioni economiche dei segmenti *trunk* sono soggette al controllo dei prezzi massimi.
6. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi di cui all'art. 4 e per gli aggregati regolatori accesso, trasporto commerciale ed altre attività, da predisporre conformemente all'Allegato A1.
7. I sistemi di contabilità dei costi e di separazione contabile danno evidenza dell'orientamento al costo dei prezzi praticati alla fornitura efficiente dei servizi di cui ai commi 2 e 3.
8. Telecom Italia fornisce all'Autorità i dettagli della contabilità dei costi dei circuiti parziali e dei circuiti diretti *wholesale* fino alla completa cessazione delle offerte di tali servizi.

Capo III

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI

Art. 10

(Condizioni attuative degli obblighi di fornitura dei servizi)

1. Telecom Italia prevede nell'Offerta di Riferimento il servizio di flusso di interconnessione alla rete di transito regionale. Tale servizio consente agli operatori l'accesso ai nodi appartenenti ai livelli uno e due della rete di circuiti diretti di

Telecom Italia. La parte chilometrica dei flussi di interconnessione alla rete di transito regionale corrisponde alla capacità trasmissiva tra nodi appartenenti alla rete di transito regionale. Le distanze relative alla parte chilometrica si calcolano in linea d'aria tra le centrali di transito regionali interessate.

2. Telecom Italia prevede nell'Offerta di Riferimento il servizio di flusso di interconnessione alla rete locale. Tale servizio consente agli operatori di interconnettersi ai nodi di rete locali presso cui sono accessibili i servizi all'ingrosso offerti da Telecom Italia. La parte chilometrica dei flussi di interconnessione alla rete di transito locale corrisponde alla capacità trasmissiva tra nodi appartenenti alla rete di transito locale. Le distanze relative alla parte chilometrica si calcolano in linea d'aria tra le centrali di transito locali interessate.
3. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento che i servizi di flussi di interconnessione alle reti di transito regionale e locale possono essere richiesti congiuntamente, in tal caso le distanze chilometriche sono quelle relative alle singole tratte con le loro lunghezze.
4. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento che i servizi di flussi di interconnessione alle reti di transito regionale e locale si usano nel caso in cui il punto di presenza dell'operatore appartiene al medesimo bacino trasmissivo del punto di consegna dei servizi raccolti. Il punto di presenza può essere co-locato presso un nodo di rete di transito regionale o locale; in tal caso i servizi all'ingrosso sono raccolti con i raccordi interni di centrale.
5. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento che la fatturazione dei servizi di flussi di interconnessione inizi dal momento del loro effettivo utilizzo, cioè all'attivazione dei servizi voce, dati o linee affittate trasportati.
6. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento che i raccordi interni di centrale siano impiegati per rilegare apparati di operatori diversi ubicati nel medesimo sito di Telecom Italia ed, in particolare, nella fornitura di ogni servizio per cui Telecom Italia ha l'obbligo d'offerta, al fine di rilegare gli apparati di Telecom Italia con quelli dell'operatore richiedente ubicati presso la centrale di consegna del servizio.
7. Telecom Italia prevede in offerta di riferimento che l'impiego di flussi di interconnessione e di raccordi interni di centrale sia consentito anche nel caso in cui gli apparati dell'operatore richiedente siano presso spazi di co-locazione di operatori terzi.
8. Telecom Italia prevede in offerta di riferimento che
 - a. la consegna dei segmenti *terminating* avvenga presso un qualsiasi nodo di primo e secondo livello interno al bacino trasmissivo regionale di pertinenza ovvero presso le centrali di livello locale idonee alla consegna dei circuiti;
 - b. la consegna dei segmenti *trunk* avvenga presso nodi di attestazione appartenenti a bacini trasmissivi regionali distinti. L'operatore richiedente è interconnesso o co-locato presso almeno uno dei due nodi di attestazione.
9. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento che un operatore alternativo interconnesso o co-locato presso uno solo dei due nodi di attestazione di un

segmento *trunk* possa acquistare segmenti *terminating* presso il nodo remoto del *trunk*.

10. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento per il servizio di segmenti *terminating* tutte le velocità trasmissive ed interfacce al punto terminale di rete impiegate nelle proprie offerte di circuiti diretti analogici e numerici al dettaglio. L'offerta di riferimento include almeno le velocità trasmissive ed interfacce approvate con la delibera n. 440/03/CONS.
11. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento per il servizio di segmenti *trunk* tutte le velocità trasmissive ed interfacce al punto di attestazione necessarie a replicare le proprie offerte di circuiti diretti analogici e numerici al dettaglio. L'offerta di riferimento include almeno le interfacce approvate con la delibera n. 440/03/CONS.
12. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento per i servizi di flussi di interconnessione alla rete regionale e locale tutte le velocità trasmissive necessarie per la raccolta dei circuiti *trunk* e *terminating*, nonché adeguati sistemi di moltiplicazione dei circuiti trasmissivi che permettano la condivisione dei flussi tra i differenti servizi.
13. Telecom Italia include nell'Offerta di Riferimento per il servizio di circuiti *terminating* e *trunk* le prestazioni aggiuntive già approvate con la delibera n. 440/03/CONS. Con riferimento alle prestazioni di protezione con diversità di instradamento e di percorso fisico, e di rete privata virtuale dedicata, Telecom Italia prevede nell'offerta che tali prestazioni possano essere associate a combinazioni di *trunk* e *terminating*. Telecom Italia implementa per i flussi di interconnessione e per i raccordi interni di centrale opportune prestazioni aggiuntive idonee al supporto dei servizi aggiuntivi previsti per *trunk* e *terminating*.
14. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento che, trascorso un anno dall'attivazione dei servizi di cui all'art. 4, l'operatore possa cessare il servizio con preavviso di 30 giorni senza pagare penali o ratei a scadere.
15. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento modalità di variazione della capacità di flussi di interconnessione, circuiti *trunk* e *terminating*. Telecom Italia non prevede il pagamento dei ratei a scadere per i circuiti preesistenti soggetti ad ampliamento/aggregazione.
16. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento condizioni di *provisioning*, *assurance* e penali per i raccordi interni di centrale in linea con quelle previste per i servizi di flussi di interconnessione.
17. Telecom Italia integra i sistemi automatici di *provisioning* ed *assurance* includendo meccanismi automatici di reportistica che consentono il tracciamento dello stato delle singole attività, l'indicazione delle cause di disservizio ed il computo da parte degli operatori delle penali relative a tutti gli aspetti contrattuali garantiti.

Art. 11

(Condizioni attuative degli obblighi di trasparenza e non discriminazione)

1. Telecom Italia fornisce prospetti dei costi con un livello di dettaglio che consente di dimostrare l'assenza di sussidi incrociati anticoncorrenziali.
2. I sistemi di separazione contabile e contabilità dei costi comprendono note di accompagnamento ed allegati che illustrano le dinamiche economiche e contabili dei servizi di cui all'art. 4 nell'esercizio contabile di pertinenza. Gli allegati e le note di accompagnamento costituiscono parte integrante e sostanziale della contabilità regolatoria.
3. Telecom Italia predispone in Offerta di Riferimento offerte di SLA che garantiscano tempi di *provisioning*, *assurance* e disponibilità annua migliorativi rispetto a quelli previsti dalle proprie divisioni commerciali per le corrispondenti offerte nel mercato al dettaglio ed in linea con le prestazioni richieste alle diverse tipologie di applicazioni.
4. Telecom Italia include in Offerta di Riferimento:
 - a. i confini territoriali dei bacini trasmissivi regionali relativi a ciascuna coppia di nodi RED interconnessi a livello nazionale;
 - b. l'elenco completo e la relativa ubicazione dei nodi ai quali è tecnicamente possibile l'attestazione in raccolta dei servizi di circuiti *terminating* e *trunk*, con le indicazioni di livello gerarchico e topologico necessarie all'uso dei servizi di flussi di interconnessione;
 - c. la descrizione delle modalità di gestione degli ordini di fornitura, ampliamento e dismissione, delle richieste di intervento in caso di disservizio e di calcolo delle penali;
 - d. le condizioni di SLA e penali per i servizi di flussi di interconnessione, raccordi interni di centrale, circuiti *terminating* e *trunk*, secondo quanto indicato nell'Allegato A2 alla presente delibera.
 - e. le condizioni di SLA *premium* corredate da penali per la fornitura e il ripristino dei servizi di flussi di interconnessione, raccordi interni di centrale, segmenti *terminating* e *trunk*, che consentano, sulla base della singola richiesta, la consegna o la riparazione di tali servizi in tempi migliorativi rispetto allo SLA base;
 - f. le condizioni di SLA *premium* corredate da penali per i servizi di flussi di interconnessione, raccordi interni di centrale, circuiti *terminating* e *trunk*, tali da garantire tempi di disponibilità annua migliorativi rispetto allo SLA base ed in linea con le disponibilità richieste alle diverse tipologie di applicazioni (interconnessione tra nodi, rilegamento radiobase, ecc.);

- g. le modalità di offerta per la gestione centralizzata (*provisioning*, *assurance* e penali) nel caso di clienti multisede e multitecnologia, con particolare riferimento al caso di fornitura dei segmenti *terminating* e *trunk*.

Art. 12

(Condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile)

1. Gli obblighi previsti dalle delibere n. 152/02/CONS e n. 399/02/CONS in materia di separazione contabile sono confermati.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, Telecom Italia fornisce i conti economici, rendiconti di capitale e i conti relativi agli oneri di cessione interna per i servizi di cui all'art. 4 adottando le linee guida contenute nell'Allegato A1 alla presente delibera a partire dall'esercizio contabile 2005 e fino a rimozione o modifica degli obblighi di contabilità regolatoria imposti dall'Autorità.

Art. 13

(Condizioni attuative degli obblighi di orientamento al costo)

1. I canoni relativi ai servizi di cui all'art. 4 sono regolati per le offerte di riferimento 2006, 2007 e 2008 attraverso il meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi (*network cap*) di cui al presente articolo.
2. I servizi di cui all'art. 4 sono inclusi nei seguenti panieri:
 - a. Paniere A dei segmenti terminali

Sottopaniere A1 dei segmenti terminali per CDA e CDN con capacità trasmissive fino a 155Mbps incluse:

- i. canone di accesso distinto per ciascuna capacità, indifferenziato in relazione alla distanza;
- ii. canone chilometrico della tratta di trasporto, distinto per ciascuna capacità trasmissiva.

Sottopaniere A2 dei segmenti terminali per capacità trasmissive da 155Mbps escluse fino a 2,5Gbps incluse:

- i. canone di accesso distinto per ciascuna capacità, indifferenziato in relazione alla distanza;
- ii. canone chilometrico della tratta di trasporto, distinto per ciascuna capacità trasmissiva.

- b. Paniere B dei segmenti *trunk* per capacità trasmissive fino a 2,5Gbps incluse:
 - i. canone chilometrico della tratta di trasporto, distinto per ciascuna capacità trasmissiva.
 - c. Paniere C dei flussi di interconnessione alla rete trasmissiva regionale (livelli 1 e 2) per CDA e CDN con capacità trasmissive fino a 2,5Gbps incluse:
 - i. canone di accesso distinto per ciascuna capacità, indifferenziato in relazione alla distanza;
 - ii. canone chilometrico della tratta di trasporto distinto per ciascuna capacità.
 - d. Paniere D dei flussi di interconnessione alla rete trasmissiva locale (livello 0) per CDA e CDN con capacità trasmissive fino a 2,5Gbps incluse:
 - i. canone di accesso distinto per ciascuna capacità, indifferenziato in relazione alla distanza;
 - ii. canone chilometrico della tratta di trasporto distinto per ciascuna capacità.
 - e. Paniere E dei raccordi interni di centrale per CDA e CDN con capacità trasmissive fino a 2,5Gbps incluse:
 - i. canone del servizio dei raccordi interni di centrale.
3. Ai fini della determinazione del valore iniziale dei panieri per l'offerta di riferimento 2006, Telecom Italia valorizza i canoni dei panieri A1, C, D, ed E sulla base dei costi derivanti dall'esercizio contabile 2004 del sistema di contabilità regolatoria trasmesso all'Autorità nel rispetto delle modalità di allocazione dei costi di cui all'Allegato A1 e non pratica alcun sussidio tra i servizi di cui al precedente comma 2.
4. Ai fini della determinazione del valore iniziale dei panieri, per l'offerta di riferimento 2006, Telecom Italia non pratica ai canoni dei segmenti *trunk*, paniere B, condizioni economiche superiori ai prezzi della componente trasmissiva (trasporto) approvati con la delibera n. 440/03/CONS per l'offerta standard con fascia di spesa fino a 3 milioni di euro.
5. Per il valore iniziale del *network cap* relativo all'offerta di riferimento 2006, Telecom Italia non pratica ai canoni dei segmenti terminali di capacità trasmissiva strettamente superiore a 155Mbps, paniere A2, condizioni economiche superiori ai prezzi delle componenti di accesso e trasporto approvati con la delibera n. 440/03/CONS per l'offerta standard con fascia di spesa fino a 3 milioni di euro.
6. Ai fini dell'approvazione dell'offerta di ciascun anno successivo al 2006, il valore del singolo paniere è calcolato prima come prodotto delle quantità di riferimento per

i prezzi vigenti e poi come prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi proposti. La variazione percentuale del valore di ciascun paniere è soggetta ad uno specifico vincolo definito nella misura di $IPC - X$ (cap), dove IPC (Indice dei Prezzi al Consumo) rappresenta la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT (senza tabacchi) e X il livello di variazione di produttività dell'insieme dei servizi e degli elementi appartenenti allo stesso paniere.

7. Ai fini dell'approvazione per l'anno 2007, le quantità di riferimento sono quelle vendute nel periodo 30 giugno 2005 – 30 giugno 2006, mentre, per l'anno 2008, le quantità di riferimento sono quelle vendute nel periodo 30 giugno 2006 – 30 giugno 2007.
8. Il valore di riferimento dell'IPC da utilizzare ai fini dell'applicazione del network cap è, per ciascun anno, quello risultante dalla rilevazione ISTAT per lo stesso periodo a cui si riferiscono le rilevazioni delle quantità di riferimento.
9. I prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei panieri sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza.
10. Telecom Italia, ogni anno, contestualmente alla pubblicazione dell'Offerta di Riferimento, comunica all'Autorità, le quantità di servizi vendute relative a ciascun paniere, distinte per semestri e riferite al periodo di dodici mesi terminato il 30 giugno di ciascun anno (periodo di riferimento).
11. La veridicità dei dati prodotti è autocertificata da Telecom Italia, che ne risponde ai sensi dell'art. 98, comma 10 del Codice, nelle forme e modalità previste ai sensi del dPR 403/98.
12. La verifica da parte dell'Autorità del rispetto dei vincoli di variazione di prezzo avviene con l'approvazione dell'Offerta di Riferimento che, a tal fine, deve essere pubblicata entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di validità dell'offerta. Ove non diversamente previsto, le eventuali modifiche dell'Offerta di Riferimento disposte dall'Autorità entrano in vigore dal 1 gennaio dell'anno di validità dell'offerta.
13. Telecom Italia pratica al valore dei panieri di cui al precedente comma 2 le variazioni percentuali annuali di tipo $IPC - X\%$ per le offerte di riferimento 2007-2008 sulla base delle seguenti modalità:
 - a. Paniere A): $IPC - 9,6\%$, per CDA e CDN con capacità trasmissive fino a 2,5Gbps incluse;
 - Sottopaniere A2: $IPC + 0\%$, per capacità trasmissive da 155Mbps escluse fino a 2,5Gbps;
 - b. Paniere B): $IPC + 0\%$, per capacità trasmissive fino a 2,5Gbps incluse;
 - c. Paniere C): $IPC - 9,6\%$, per CDA e CDN con capacità trasmissive fino a 2,5Gbps incluse;

- d. Paniere D): IPC – 9,6%, per CDA e CDN con capacità trasmissive fino a 2,5Gbps incluse;
 - e. Paniere E): IPC – IPC, raccordi interni di centrale in tutte le tecnologie trasmissive.
- 2. Telecom Italia articola i prezzi dei collegamenti al variare delle velocità trasmissive e per distanza chilometrica.
 - 3. Per i servizi soggetti agli obblighi di orientamento al costo di cui all'art. 9 comma 1, il prezzo unitario per Mbps relativo ai circuiti di una data velocità è sempre maggiore o uguale al prezzo unitario per Mbps dei collegamenti di velocità superiore.
 - 4. Ad esclusione del sottopaniere A2 dei segmenti *terminating*, Telecom Italia determina per ciascuna capacità i canoni iniziali chilometrici dei collegamenti trasmissivi dei servizi inclusi nei panieri A, C e D sulla base delle modalità di seguito descritte:
 - i. determina i costi totali dei portanti fisici trasmissivi pertinenti ai servizi dei panieri A, C e D sulla base della contabilità regolatoria 2004 trasmessa all'Autorità, per i diversi livelli gerarchici di rete;
 - ii. per ogni livello di rete ricava il costo totale relativo al flusso logico ad una data capacità, dividendo il costo del portante fisico per il numero totale di circuiti effettivamente attivi della capacità data;
 - iii. ricava il costo a Km dividendo il costo totale di cui al punto precedente per la lunghezza media dei circuiti effettivamente attivi per la data capacità;
 - iv. determina i prezzi dei canoni iniziali chilometrici distintamente per i servizi dei panieri A, C e D a partire da una combinazione dei costi unitari ricavati precedentemente con i relativi fattori di utilizzo.
 - 5. Laddove si delineino comportamenti anticompetitivi nelle politiche di prezzo dell'operatore notificato, l'Autorità si riserva di intervenire richiedendo, nel rispetto dei vincoli di cap, la riformulazione dei prezzi dei panieri corrispondenti.
 - 6. I servizi aggiuntivi ai segmenti *trunk* e *terminating* nonché ai flussi di interconnessione sono soggetti all'obbligo di orientamento al costo sulla base della contabilità regolatoria.
 - 7. E' fatto esplicito divieto a Telecom Italia di praticare articolazioni dei prezzi differenti da quelle previste dal presente provvedimento tra cui i contributi di attivazione/disattivazione e tutte le forme di una tantum nonché sovrapprezzi specifici per gli operatori terzi.

Art. 14

(Condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi)

- 1. Gli obblighi previsti dalle delibere n. 152/02/CONS e n. 399/02/CONS in materia di contabilità dei costi sono confermati.

2. Fatti salvi gli obblighi previsti dalle delibere n. 152/02/CONS e 399/02/CONS, Telecom Italia adotta le linee guida previste dall'Allegato A1 a partire dall'esercizio contabile 2005 e fino a rimozione o modifica degli obblighi di contabilità regolatoria imposti dall'Autorità.
3. I cespiti relativi all'aggregato rete di accesso sono valutati a costi storici, mentre i cespiti afferenti l'aggregato rete di trasporto sono valutati a costi correnti, sulla base di quanto previsto dalla delibera n. 399/02/CONS.
4. I piani di ammortamento dei cespiti e il capitale impiegato relativi a tutti i servizi incluse le attività di implementazione dei servizi stessi, sono determinati sulla base di quanto previsto dalla delibera n. 399/02/CONS.
5. Telecom Italia fornisce il dettaglio contabile dei costi dei servizi aggiuntivi dei segmenti *trunk* e *terminating* nonché dei flussi di interconnessione.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15

(Disposizioni transitorie)

1. Telecom Italia, entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pubblica le condizioni economiche dei circuiti diretti *wholesale* per ogni distanza chilometrica e capacità trasmissiva di cui alla delibera n. 440/03/CONS.
2. I prezzi dei circuiti diretti *wholesale* che rientrano nei segmenti *terminating* fino a 155 Mbps sono ridotti di una percentuale calcolata sulla base delle efficienze conseguite nell'offerta dei circuiti diretti *wholesale* nell'esercizio contabile 2004 e degli obblighi di orientamento al costo in capo ai servizi inclusi nel mercato n. 13.
3. A partire dall'offerta di riferimento 2006 e fino alla completamento della procedura di migrazione di cui al presente articolo, i prezzi dei circuiti parziali sono fissati ai valori approvati nell'offerta di riferimento 2005 di cui alla delibera n. 1/05/CIR.
4. L'Autorità approva le condizioni economiche di cui ai precedenti commi 2 e 3 entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'offerta di Telecom Italia.

Art. 16

(Disposizioni finali)

1. In fase di prima applicazione, Telecom Italia formula entro 45 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, l'Offerta di Riferimento relativa alle condizioni tecniche ed economiche dei servizi di cui all'art. 4.
2. L'Autorità approva le condizioni tecniche ed economiche dei servizi di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'offerta di Telecom Italia.
3. L'Autorità approva annualmente le offerte di riferimento dei servizi di cui all'art. 4 adeguando, laddove necessario, le condizioni attuative degli obblighi di cui al Capo III del presente provvedimento.
4. La migrazione dai circuiti parziali e circuiti diretti *wholesale* ai segmenti *terminating* e *trunk* di cui all'art. 15 si conclude entro 15 mesi dall'approvazione dell'offerta di riferimento da parte dell'Autorità.
5. La revisione degli obblighi di cui al Capo II della presente delibera è effettuata nell'ambito delle prossime analisi di mercato ai sensi dell'art. 19 del Codice delle Comunicazioni.

Il presente provvedimento è notificato a Telecom Italia ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 25 gennaio 2006

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Nicola D'Angelo

IL COMMISSARIO RELATORE

Stefano Mannoni

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola